

Legge regionale 28 dicembre 2017 , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 06/01/2018

Istituzione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina mediante fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 5

(Oneri di primo impianto)

- 1.** Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 5/2003, è prevista a favore del Comune di Fiumicello Villa Vicentina un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.
- 2.** L'assegnazione di cui al comma 1, non soggetta a rendicontazione, è concessa ed erogata d'ufficio nell'anno 2018 a favore del Comune di Fiumicello Villa Vicentina entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio del nuovo Comune, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti alla Regione.
- 3.** Alla spesa derivante dal disposto di cui al comma 2, pari a 800.000 euro per l'anno 2018, si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.